

CITTÀ DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Area: Sicurezza e Vigilanza

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA VELOCE PER I VEICOLI ELETTRICI SUL SUOLO PUBBLICO

Premesso che:

l'Ente intende promuovere la mobilità sostenibile mediante l'incremento delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in coerenza all'indirizzo approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. _____

con determinazione n. ____ del _____ è stata indetta la procedura per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica;

a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determinazione n. ____ del _____ la concessione è stata aggiudicata al Concessionario;

il Concessionario ha dichiarato di possedere tutti i requisiti di legge e di accettare integralmente le condizioni contenute negli atti di gara;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

Il Comune di Seveso, con sede in _____, C.F. _____, rappresentato dal Dirigente dell'Area Vigilanza e Sicurezza _____, Dott. _____, che interviene al presente atto in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art. ____ dello Statuto comunale e del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di seguito denominato "Ente concedente";

E

La Società _____, con sede legale in _____, C.F./P. IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, rappresentata dal Sig./Dott. _____, in qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominata "Concessionario";

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E FINALITÀ

Le installazioni di infrastrutture di ricarica nel Comune di Seveso potranno essere localizzate in corrispondenza degli stalli già individuati con Deliberazione di G.C. N. _____ e che gli stessi potranno essere modificati solo a seguito di valutazioni tecnico-economiche da parte degli uffici competenti di questa Amministrazione Comunale o a seguito di richiesta da parte dell'operatore, qualora se ne ravvisi una motivata necessità. Gli stessi dovranno comunque garantire il rispetto dei principi di copertura territoriale.

L'operatore potrà proporre in ogni caso al Comune, la localizzazione delle infrastrutture di ricarica che si intendono installare sulla base del principio della copertura omogenea dell'intero territorio.

L'iniziativa mira a promuovere la transizione ecologica, sviluppare una rete di ricarica accessibile al pubblico (inclusi utenti con disabilità motoria) e incentivare la mobilità sostenibile.

ART. 2 - DURATA E CONDIZIONI DELL'ACCORDO

Durata: La convenzione avrà la durata proposta dall'operatore, fino a un massimo di 12 anni.

Esclusività: Il servizio è caratterizzato dal vincolo di non esclusività.

Tempistiche: La stipula avverrà, previa verifica dei requisiti, indicativamente entro 60 giorni dalla scadenza del bando.

Fine rapporto: Al termine della concessione, l'operatore dovrà rimuovere le opere e ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

L'operatore può manifestare interesse per un massimo di 9 strutture a doppia presa (totale 18 punti di ricarica) nelle seguenti aree indicative stabilite dal Comune:

N. 1 struttura: zona Altopiano via Groane

N. 2 strutture: parcheggio via Laforet

N. 1 struttura: piazza 10 Luglio 1976

N. 1 struttura: via Matteotti

N. 1 struttura: via Luigi Maderna

N. 1 struttura: via Redipuglia

N. 1 struttura: via Montecassino

ART. 4 – CARATTERISTICHE

Le infrastrutture devono possedere obbligatoriamente le seguenti caratteristiche personali e tecnologiche:

Doppia presa: Ogni colonnina deve avere due prese, di cui almeno una a ricarica veloce (rifornimento completo tra i 30 e i 60 minuti).

Accessibilità: Funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Conformità normativa: Piena conformità all'articolo 5 del Regolamento Europeo AFIR (UE 2023/1804), al PNIRE e alle norme CEI EN 61851-1.

Sistemi di pagamento: Obbligo di consentire pagamenti elettronici estemporanei (ad hoc) senza registrazione preventiva o abbonamenti.

Interfaccia: Presenza di un display con procedura guidata per il cliente e controllo remoto del processo.

Assistenza: Indicazione chiara di un numero verde per emergenze o guasti.

Alimentazione: Richiesta di contatori dedicati intestati all'operatore con potenza minima di 22kW – 32 a 440V.

ART.5 IMPEGNI CONTROPARTE

La Controparte si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- a) progettazione, installazione, messa in esercizio e conservazione in efficienza delle colonnine di erogazione di energia elettrica, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, onde garantire le condizioni di funzionalità e sicurezza dell'impianto. La stazione di ricarica dovrà essere dotata di garanzie, certificazioni e dichiarazioni di conformità a norma di legge;
- b) richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle infrastrutture di ricarica;
- c) realizzazione dei necessari allacciamenti alla rete dell'energia elettrica;
- d) ripristini stradali e/o di aiuole e aree verdi in seguito alla esecuzione degli allacciamenti di cui al punto precedente;
- e) provvedere all'installazione delle infrastrutture di ricarica, che resteranno di proprietà della ditta stessa;
- f) assunzione dei costi di gestione comprensivi di quelli per l'allaccio e la fornitura dell'energia elettrica da parte del produttore e pertanto chiedere i contatori dedicati e intestarli a sé medesimo con relativo pagamento dell'utenza;
- g) gestire le infrastrutture di ricarica da remoto tramite piattaforma dedicata;
- h) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, compresa la segnaletica orizzontale e verticale prevista. Non sarà consentita l'installazione di pannelli a scopo pubblicitario mentre verrà consentito l'uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate all'utilizzo del servizio di ricarica;
- i) mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento prevedendo un piano di manutenzione ordinaria e adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture agli obblighi normativi ed agli standard tecnologici del settore;
- j) provvedere ad intervenire entro 24 ore dalla segnalazione del guasto per ripristinare la funzionalità dell'infrastruttura;
- k) provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale;
- l) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- m) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune di Seveso laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento;
- n) produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Seveso da tutti i rischi derivanti dall'installazione e dall'uso delle attrezzature installate, che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile RC, per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico;
- o) lasciare gli stalli di sosta liberi da auto in sosta durante i periodi nei quali le aree pubbliche nelle quali sono installate le infrastrutture di ricarica sono occupate da manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Seveso;
- p) al termine della concessione il concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dei luoghi anteriore alla concessione stessa;
- q) dettaglio Piano Tariffario completo di tutte le tariffe rivolte all'utenza e criteri di eventuale adeguamento;
- r) assolvere a quant'altro previsto dall'Avviso di selezione dei soggetti interessati approvato con Determina del Dirigenziale n. _____ del _____.

ART. 6 IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a) mettere a disposizione, per l'intera durata della presente Convenzione e a titolo gratuito, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle infrastrutture di ricarica, concordemente a quanto previsto nel Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020 art. 57, comma 9, fermo restando l'obbligo di pagamento di eventuali oneri previsti per la posa e/o per la permanenza delle suddette infrastrutture sul suolo pubblico;
- b) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità della Controparte, con finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- c) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio pubblico di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

Proventi e determinazione tariffa della corrente erogata

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dalla vendita dell'energia effettuata tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal gestore delle stesse, il quale potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative vigenti in materia "tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misure dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" pubblicati sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)" e del piano tariffario proposto.

ART. 7 IMPEGNO DELLE PARTI

Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 1.

ART. 8 DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che la Controparte è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva, del know-how e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica EVC, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto dalla Controparte. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le aree pubbliche di cui alla presente Convenzione. Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione della Convenzione resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra. Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto della presente Convenzione che in quelle da esso discendenti.

ART. 9 RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento alla presente Convenzione. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione. Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si obbliga a:- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione;- restituire o distruggere i dati riservati al termine della presente Convenzione e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari

utilizzati per l'adempimento della presente Convenzione;- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto. Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:- informare di ciò per iscritto, appena legalmente possibile, l'altra parte;- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste. Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione della presente Convenzione o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

ART. 10 – TEMPISTICA DI ATTIVAZIONE E PENALI

Il mancato adempimento da parte del soggetto attuatore di quanto previsto agli art.3, 4 e 5 è causa di risoluzione della presente Convenzione e ne consegue la rimozione coattiva delle infrastrutture di ricarica a carico dello stesso entro

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Controparte e gli operatori addetti al servizio saranno tenuti alla tutela della riservatezza degli utenti del servizio affidato, con particolare osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dal Regolamento UE n. 2016/679, per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. La Controparte si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori e raccolte nell'ambito dell'attività prestata.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), si informa che i dati personali forniti dalla Controparte secondo quanto richiesto dalla presente Convenzione sono acquisiti dall'Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione delle prestazioni e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale. Titolare dei trattamenti è il Comune di Seveso con sede in Viale V. Veneto n. 3/5, pec comune.seveso@pec.it . Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato <https://www.comune.seveso.mb.it/trasparenza>.

In ogni momento la Controparte potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E VARIE

La presente Convenzione sarà governata e interpretata secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione della presente Convenzione o che in qualsiasi modo sorga in relazione alla stessa, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro. Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. La Convenzione, che è stata liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritta in due originali, uno per ciascuna Parte. Il Comune acconsente sin d'ora a che la presente Convenzione sia oggetto di cessione dalla parte in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la parte stessa.

COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista ai sensi della presente Convenzione dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):

Per il Comune: PEC: comune.seveso@pec.it

Per la Controparte: PEC: _____